



Ente Acque della Sardegna
Ente Abbas de Sardigna
Servizio Gestione Nord

Servizio di bonifica ordigni bellici dell'intervento rubricato "PNRR M2C4-I4.1-A1-35 - Interventi di manutenzione straordinaria con sostituzione e/o

risanamento strutturale di diversi tratti degli acquedotti "Coghinas 1" e

"Coghinas 2", nei comuni di S. Maria Coghinas, Valledoria, Castelsardo, Sorso, Sassari e Porto Torres."

CUP I87H21004890005 – CIG A038F86754

LETTERA CONTRATTO

TRA

l'**Ente Acque della Sardegna** (ENAS) C.F. 00140940925, rappresentato dal Ing. Fernando Mura, C.F. MRUFNN64A03E441D_, il quale interviene nel presente atto in qualità di Responsabile Unico del Procedimento e Direttore del Servizio Gestione Nord giusta deliberazione del Commissario straordinario n. 76 del 31.12.2021.

E

La ditta **SOF BONIFICHE E SERVIZI SOC. COOP** C.F./P.IVA 01101690954, avente sede in Via San Lussorio n. 2 – 09095 Mogoro (OR), nella persona del sig. Giuseppe Sanna, nel prosieguo denominata anche "Appaltatore" o "Aggiudicatario",

PREMESSO CHE:

- con determinazione del Direttore del Servizio Gestione Nord n. 109 del 02/02/2024 è stato affidato alla ditta SOF BONIFICHE E SERVIZI SOC. COOP il servizio di bonifica ordigni bellici dell'intervento rubricato "PNRR M2C4-I4.1-A1-35 - Interventi di manutenzione straordinaria con sostituzione e/o risanamento strutturale di diversi tratti degli acquedotti "Coghinas 1" e "Coghinas 2", nei comuni di S. Maria Coghinas, Valledoria, Castelsardo, Sorso,

Sassari e Porto Torres.” che ha offerto il ribasso percentuale del 1,7% (diconsi

UNO VIRGOLA SETTE per cento) sugli importi a base d’asta di € 59.000,00

oltre oneri della sicurezza non soggetti a ribasso pari a € 2.500,00, per un totale

complessivo di € 61.500,00 esclusa IVA (22%), offrendo dunque € 57.997,00

oltre oneri della sicurezza non soggetti a ribasso pari a € 2.500,00, per un totale

complessivo di € 60.497,00 esclusa IVA (22%), pari a € 73.806,34 IVA inclusa.

- che la Stazione Appaltante ha esperito con esito positivo la verifica dei requisiti

generali e speciali in capo all’operatore economico controparte nel presente atto.

TUTTO CIO' PREMESSO

ritenute le premesse parte integrante e sostanziale del presente atto, con la presente

lettera-contratto si procede all’affidamento del servizio appresso specificato, alle

condizioni contrattuali di seguito precisate.

ART. 1. OGGETTO DEL CONTRATTO E DESCRIZIONE DEI SERVIZI

Le prestazioni riguardano l’esecuzione del servizio di bonifica ordigni bellici

dell’intervento rubricato “PNRR M2C4-I4.1-A1-35 - Interventi di manutenzione

straordinaria con sostituzione e/o risanamento strutturale di diversi tratti degli

acquedotti “Coghinas 1” e “Coghinas 2”, nei comuni di S. Maria Coghinas,

Valledoria, Castelsardo, Sorso, Sassari e Porto Torres.”

In particolare il servizio prevede:

1. La redazione del Progetto di Bonifica Bellica Sistemica Terrestre e la redazione del DUB (Documento Unico di Bonifica Bellica Sistemica terrestre);

2. Gestione della pratica amministrativa per le fasi di approvazione – gestione – verifica di conformità da parte della Direzione dei Lavori e del Demanio del

Ministero della Difesa (GENIODIFE) che si avvale, per la regione Sardegna, del 10° Reparto Infrastrutture di Napoli;

3. Ottenimento del parere vincolante da parte della Direzione dei Lavori e del Demanio del Ministero della Difesa (GENIODIFE) per poter dare inizio alle attività di bonifica in conformità con il DUB approvato.

4. Esecuzione della bonifica bellica sistematica dell'area interessata dai lavori (superficiale e profonda), compreso il taglio della vegetazione, la rimozione delle masse magnetiche superficiali e interrato presenti nell'area da garantire e, rilascio dell'attestato di bonifica.

5. Assistenza ai funzionari della Direzione dei Lavori e del Demanio del Ministero della Difesa (GENIODIFE) durante la verifica tecnica di conformità, per il rilascio del certificato di validazione della bonifica eseguita.

La bonifica dovrà essere eseguita secondo le migliori regole dell'arte e secondo le prescrizioni richieste nel Capitolato Generale a stampa edizione 1984 del Ministero della Difesa, con la totale garanzia per la quale i lavori stessi saranno richiesti.

La bonifica dovrà essere eseguita con l'osservanza delle disposizioni previste dalla vigente normativa ed il lavoro dovrà essere diretto ed eseguito da personale munito dei brevetti rilasciati dalle Autorità militari competenti.

La direzione tecnica ed organizzativa dei lavori di bonifica sarà assicurata da un dirigente tecnico B.C.M., il quale dovrà controllarne anche l'esecuzione.

Il coordinamento pratico esecutivo dell'attività di bonifica, la sorveglianza delle sue varie fasi e la tenuta dei relativi documenti di cantiere (diario dei lavori, planimetria, ecc...) saranno affidati ad un assistente tecnico B.C.M., il quale sarà presente sui lavori per tutto l'intero orario di ogni giornata lavorativa.

L'esecuzione pratica dei lavori di bonifica sarà effettuata da tecnici in possesso del brevetto di rastrellatore B.C.M.

Preliminarmente ai lavori di bonifica dovranno essere eseguite a Vs. cura tutte le operazioni topografiche necessarie ad individuare con precisione le aree di intervento.

Tali aree ed allineamenti saranno opportunamente segnalate al fine di consentire le verifiche che la direzione lavori riterrà opportune.

Al termine dei lavori sarà consegnata al Committente la dichiarazione di garanzia dei lavori eseguiti.

La prestazione dovrà essere resa nel rispetto della suddetta normativa di settore, secondo le indicazioni fornite dal Responsabile del Procedimento sulla scorta della documentazione fornita dal Direttore dell'Esecuzione del Contratto (DEC) all'uopo nominato.

ART. 2. LUOGO DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO

Il servizio riguarda l'esecuzione delle attività di bonifica ordigni bellici che dovranno essere eseguiti sull'acquedotto Coghinas I e II nei comuni di S. Maria Coghinas, Valledoria, Castelsardo, Sorso, Sassari e Porto Torres (SS).

ART. 3. IMPORTO DEL CONTRATTO

L'importo del presente contratto, al netto del ribasso formulato dall'Aggiudicatario in sede di offerta, pari al 1,7%, ammonta a € 57.997,00 oltre oneri della sicurezza non soggetti a ribasso pari a € 2.500,00, per un totale complessivo di € 60.497,00 esclusa IVA (22%), pari a € 73.806,34 IVA inclusa.

ART. 4. TERMINI PER L'ESECUZIONE DEL SERVIZIO

Il termine per l'esecuzione dell'attività commissionata, definita in relazione ai giorni naturali e consecutivi stabiliti per l'esecuzione del servizio, è fissato in giorni **60**

(sessanta) naturali e consecutivi decorrenti dal ricevimento, da parte dell'Aggiudicatario, della comunicazione PEC di avvio dell'attività trasmessa dal DEC.

L'inizio del servizio verrà disposto con apposito Verbale di inizio del servizio.

L'ultimazione delle attività, appena avvenuta, è comunicata dall'Appaltatore per iscritto al DEC, il quale procede subito alle necessarie constatazioni in contraddittorio e redige tempestivamente il relativo certificato.

ART. 5. ANTICIPAZIONE

Ai sensi dell'art. 125, comma 1 del codice dei contratti, all'appaltatore è concessa un'anticipazione pari al 20 per cento, calcolata sul valore del contratto di appalto, da corrispondere entro quindici giorni dall'effettivo inizio della prestazione.

L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma della prestazione.

La medesima anticipazione sarà progressivamente recuperata dalla Stazione Appaltante nel calcolo degli importi dovuti negli stati di avanzamento emessi.

ART. 6. PAGAMENTI IN ACCONTO

Il pagamento del servizio in oggetto è previsto in una unica soluzione ad esito dell'approvazione della verifica di conformità del servizio da parte del DEC.

L'Ente procederà ai pagamenti, dipendenti dall'esecuzione del presente contratto, entro 30 giorni dalla data di ricevimento della fattura elettronica che dovrà contenere l'annotazione "scissione dei pagamenti". L'operatore economico si obbliga a trasmettere le fatture esclusivamente in formato elettronico attraverso il sistema d'interscambio (SDI) gestito dal Ministero dell'Economia e delle finanze, secondo il

formato previsto nell'Allegato A del DMEF del 3 Aprile 2013 n. 55. Le fatture dovranno essere intestate all'Ente Acque della Sardegna e dovranno riportare oltre i dati costitutivi delle fatture ordinarie, obbligatoriamente a pena di rifiuto delle stesse il codice univoco ufficio **1UON7K**, il CIG del contratto di Accordo Quadro (**A038F86754**), il nominativo del RUP (Ing. Fernando Mura). Inoltre, dovranno essere indicati il riferimento al servizio (SGN), il numero di repertorio e la data della presente lettera- contratto. I pagamenti saranno subordinati alla verifica della regolarità contributiva (D.U.R.C), che sarà richiesto da questa Amministrazione.

ART. 7. PENALI

Ai sensi dell'articolo 126 del D. Lgs. 36/2023, in caso di mancato rispetto dei termini di esecuzione delle prestazioni contrattuali da parte dell'appaltatore, secondo quanto previsto dalla presente, viene applicata una penale fissata nella misura dell'1‰ (uno per mille) dell'ammontare netto contrattuale per ogni giorno di ritardo decorrente dal giorno successivo alla data di scadenza o per ogni inadempimento contrattuale, previa formale contestazione inviata all'affidatario tramite pec.

Sono inoltre previste le seguenti penali:

- In caso di operatori con un numero di dipendenti pari o superiori a 15 e inferiori a 50, che entro i sei mesi dalla conclusione del contratto, non hanno inviato al soggetto attuatore la relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuno delle professioni e/o che non hanno dato prova di aver trasmesso la predetta relazione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità, la penale pari all'1 per mille del valore del contratto per ogni giorno naturale di ritardo;

- In caso di operatori con un numero di dipendenti pari o superiori a 15 e inferiori a 50, che entro i sei mesi dalla conclusione del contratto, non hanno inviato al soggetto attuatore la relazione che chiarisca l'avvenuto assolvimento degli obblighi previsti a carico delle imprese dalla L. 12/03/1999, n. 68, e che illustri eventuali sanzioni e provvedimenti disposti a loro carico nel triennio antecedente la data di scadenza di presentazione dell'offerta e/o che non hanno dato prova di aver trasmesso la predetta relazione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità, la penale pari all'1 per mille del valore del contratto per ogni giorno naturale di ritardo;

- In caso di operatori con un numero di dipendenti pari o superiori a 15 e inferiori a 50, che entro i sei mesi dalla conclusione del contratto, non hanno reso la dichiarazione del legale rappresentante attestante di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili ai sensi dell'art. 17 della L. 12.03.1999 n. 68, la penale pari all'1 per mille del valore del contratto per ogni giorno naturale di ritardo.

La penale di cui al presente articolo può essere applicata sino alla misura massima complessiva del 10% oltre la quale la Stazione Appaltante, dietro proposta del responsabile del procedimento, si riserva la facoltà di risolvere immediatamente il contratto, con semplice comunicazione scritta.

ART. 8. TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari.

In particolare, l'Appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136/2010, deve darne immediata comunicazione all'ENAS ed alla Prefettura di Cagliari.

L'Appaltatore è obbligato a comunicare alla stazione appaltante, entro e non oltre 7 giorni, mediante PEC o Raccomandata A.R. ogni modifica relativa agli estremi identificativi del conto corrente indicato, nonché alle generalità e codice fiscale delle persone delegate ad operarvi.

ART. 9. GARANZIE

Ai sensi dell'art. 53 comma 4 del D.Lgs. 36/2023, stante la specificità del servizio affidato e la solidità dell'operatore invitato, l'amministrazione non richiede la garanzia definitiva di cui all'art. 117 comma 14 del D.Lgs. 36/2023.

ART. 10. MODIFICHE E VARIANTI AL CONTRATTO

In presenza dei presupposti di legge, è possibile ricorrere all'art. 120 del D.lgs. 36/2023.

In applicazione dell'articolo 120 comma 9 del Codice dei Contratti, la Stazione appaltante, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione dei servizi fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, può imporre all'appaltatore l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario. In tal caso l'appaltatore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto.

ART. 11. CONDIZIONI DI ESECUZIONE DEI SERVIZI

Per l'esecuzione dei servizi affidati si rimanda a quanto previsto nel Capitolato Generale a stampa edizione 1984 del Ministero della Difesa, con la totale garanzia per la quale i lavori stessi saranno richiesti.

Il servizio prevede:

1. La redazione del Progetto di Bonifica Bellica Sistemática Terrestre e la redazione del DUB (Documento Unico di Bonifica Bellica Sistemática terrestre);
2. Gestione della pratica amministrativa per le fasi di approvazione – gestione – verifica di conformità da parte della Direzione dei Lavori e del Demanio del Ministero della Difesa (GENIODIFE) che si avvale, per la regione Sardegna, del 10° Reparto Infrastrutture di Napoli;
3. Ottenimento del parere vincolante da parte della Direzione dei Lavori e del Demanio del Ministero della Difesa (GENIODIFE) per poter dare inizio alle attività di bonifica in conformità con il DUB approvato.
4. Esecuzione della bonifica bellica sistemática dell'area interessata dai lavori (superficiale e profonda), compreso il taglio della vegetazione, la rimozione delle masse magnetiche superficiali e interrato presenti nell'area da garantire e, rilascio dell'attestato di bonifica.
5. Assistenza ai funzionari della Direzione dei Lavori e del Demanio del Ministero della Difesa (GENIODIFE) durante la verifica tecnica di conformità, per il rilascio del certificato di validazione della bonifica eseguita.

L'Affidatario si impegna ad attenersi, nell'espletamento di tutti i servizi alle disposizioni previste con specifica normativa del Ministero della Difesa.

ART. 12. RISPETTO PRINCIPI TRASVERSALI PNRR E DNSH

Il presente appalto è finanziato dall'Unione Europea NextGenerationEU, Missione 5 Componente 2 Investimento/Subinvestimento 2.2. ed è soggetto agli obblighi e ai

principi definiti nella Regolamentazione nazionale ed europea riguardante il Programma Next Generation EU.

L'appalto verrà svolto nel rispetto dei seguenti principi e obblighi:

1. Principio del “non arrecare danno significativo” all’ambiente (cd. “Do No Significant Harm” - DNSH), secondo il quale nessuna misura finanziata dagli avvisi deve arrecare danno agli obiettivi ambientali, in coerenza con l’articolo 17 del Regolamento (UE) 2020/852. Tale principio è teso a provare che gli investimenti e le riforme previste non ostacolano la mitigazione dei cambiamenti climatici.

2. Principio del contributo all’obiettivo climatico e digitale (cd. tagging) teso al conseguimento e perseguimento degli obiettivi climatici e della transizione digitale;

3. Obbligo di conseguimento di target e milestone e degli obiettivi finanziari;

4. Obbligo di assenza del c.d. doppio finanziamento;

5. Obblighi in materia di comunicazione e informazione, attraverso l’esplicito riferimento al finanziamento da parte dell’Unione europea e all’iniziativa Next Generation EU (utilizzando la frase “finanziato dall’Unione europea – Next Generation EU”) e la presenza dell’emblema dell’Unione europea.

ART. 13. RESPONSABILITÀ DELL’AFFIDATARIO

L’Affidatario risponderà nei confronti dell’ENAS per ogni mancanza in relazione alla corretta esecuzione delle prestazioni commissionate, in relazione alle finalità delle prestazioni tese alla corretta esecuzione del servizio e ad ogni altra mancanza in relazione agli specifici obblighi assunti dalle parti con la sottoscrizione del contratto.

L’Affidatario sarà altresì responsabile dei danni arrecati all’ENAS, ai suoi dipendenti ed a terzi per fatto doloso o colposo del suo personale, dei suoi collaboratori e dei

suoi ausiliari in genere e di chiunque per cui esso debba rispondere nell'esecuzione dell'incarico.

L'ENAS è esplicitamente sollevata da ogni obbligo e/o responsabilità verso il personale utilizzato dall'Affidatario.

ART. 14. SUBAPPALTO

Si applicano le pertinenti disposizioni dell'art. 119 del Codice.

Si richiama in particolare l'obbligo dell'Affidatario (di comunicare all'ENAS, prima dell'inizio della prestazione, per tutti i sub-contratti stipulati per l'esecuzione dell'appalto:

- il nome del sub-contraente;
- l'importo del sub-contratto;
- l'oggetto del servizio affidato.

ART. 15. RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE

Per la risoluzione di eventuali controversie inerenti e conseguenti all'interpretazione ed applicazione del contratto è esclusa la competenza arbitrale.

Le eventuali controversie che insorgessero tra l'ENAS e l'Affidatario saranno sottoposte ad un preliminare tentativo di risoluzione amministrativa. A tal fine, qualora l'Affidatario abbia pretese da far valere, notificherà motivata domanda all'Ente, il quale si pronuncerà nel termine di 90 (novanta) giorni dal ricevimento della notifica.

L'Affidatario non potrà di conseguenza adire l'Autorità Giudiziaria prima che l'ENAS abbia emesso la decisione amministrativa o prima che sia decorso, inutilmente, il termine per provvedervi. Il foro competente è quello di Cagliari.

Nelle more della risoluzione delle controversie l'Affidatario non può comunque rallentare o sospendere l'esecuzione del servizio, né rifiutarsi di eseguire gli ordini impartiti dall'ENAS.

ART. 16. SPESE CONTRATTUALI

La stipulazione del contratto avviene nella forma elettronica dello scambio di lettere commerciali tramite PEC ai sensi dell'art. 18 comma 1 del D.Lgs. 36/2023. Sono a carico dell'affidatario, senza diritto di rivalsa, le eventuali imposte e spese inerenti e conseguenti alla stipula del contratto.

ART. 17. NORME SULLA PRIVACY

I dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, ai sensi del D.lgs. 196/2003 e del Regolamento (CE) 27 aprile 2016, n. 2016/679/UE, esclusivamente nell'ambito della presente procedura. Titolare del trattamento è l'Ente Acque della Sardegna.

ART. 18. CODICE DI COMPORTAMENTO

L'Affidatario, nell'esecuzione dei servizi di cui al presente appalto, dovrà conformare la sua condotta al "Codice di comportamento del personale del Sistema Regione e delle Società partecipate della Regione Autonoma della Sardegna", allegato alla Deliberazione della Giunta Regionale n. 43/7 del 29.10.2021 nonché alle specifiche indicazioni applicative di cui al Piano Triennale per la prevenzione della corruzione 2023/2025 dell'ENAS, approvato con Delibera del Commissario Straordinario n. 3 del 26.01.2023, del quale l'Affidatario dichiara di aver conoscenza.

La violazione da parte dell'Affidatario degli obblighi di cui al suddetto Codice e alle richiamate indicazioni applicative sarà considerata grave

inadempimento e come tale legittimerà l'ENAS ad esperire la procedura di risoluzione dell'accordo quadro e dei relativi contratti applicativi.

ART. 19. DOMICILIO

Tutte le comunicazioni e notifiche relative al presente contratto saranno effettuate al domicilio digitale dell'operatore economico ai sensi dell'articolo 37 del D.L. 16 luglio 2020, n. 76 e del D.lgs. n. 82/2005. L'appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione di ogni variazione del medesimo.

Le comunicazioni della Stazione Appaltante si intendono conosciute dall'Appaltatore al momento del loro ricevimento all'indirizzo PEC comunicato al registro delle imprese ai sensi dell'art. 16, comma 6, del DL 29 novembre 2008, n. 185.

ENAS

L' OPERATORE ECONOMICO